



COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12** del **21-07-14**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO | P | PUDDA LEONARDO | A |
| MELONI PIERFRANCO | P | CASU PIERO | P |
| BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO | P | ISONI PIERPAOLA | P |
| PADRE GIAN DOMENICO | P | MELONI LAURA | P |
| PADRE MASSIMO | P | ASARA GIUSEPPE PAOLO | P |
| COMUNALE SUSANNA | A | VARRUCCIU GIOVANNI MARIA | P |
| RASPITZU GIOVANNI MARIA | P | | |

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Sono assenti gli assessori esterni Nieddu e Pirina

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente del consiglio Sig BALZANTI G ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiaro aperta la seduta.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- " l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- " la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- " il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- " è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- " ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- " è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- " è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- d) per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- e) la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
- f) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- g) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

" l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;

" l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

" non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C. Imposta unica Comunale, parte terza - tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 21/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

Richiamati in particolare gli articoli 4 e 7 del Regolamento, i quali stabiliscono :

a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 4);

b) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 7):

In sede di prima applicazione dell'Imposta non sono previste riduzioni e/o detrazioni all'infuori di quelle già prestabilite dalla normativa

Vista la propria deliberazione n. 11 in data 21/07/2014 immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

| Fattispecie | |
|--|---------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 4 per mille |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | 4 per mille |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 7,6 per mille |
| gruppo catastale D 10 (Comune Montano di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993); | esenti |
| Altri immobili | 7,6 per mille |
| Aree fabbricabili | 7,6 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | €...200,00 |

Ritenuto necessario, per l'anno 2014, applicare la Tasi ad aliquota base su tutte le fattispecie degli immobili nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, al fine di confermare i servizi già attivati rivolti all'utenza e conseguentemente mantenere gli equilibri di bilancio

Che il gettito TASI stimato ammonta per l'esercizio 2014 ad **€ . 82.000,00**. derivante dall'applicazione dell' aliquota e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento luc parte TERZA: TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde e randagismo;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o Manutenzione del cimitero comunale

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 7), di cui si riportano le risultanze finali:

| ND | SERVIZIO | COSTI TOTALI |
|---------------|--|------------------------|
| 1 | o illuminazione pubblica; | € .159.217,33 |
| 2 | o sicurezza; | € . 66.073,00 |
| 3 | o manutenzione strade; | € 129.829,97 |
| 4 | o manutenzione del verde e randagismo; | € ... 36.250,00 |
| 5 | o biblioteca; | € ... 12.744,96 |
| 6 | o attività culturali e manifestazioni; | € ... 20.500,00 |
| 7 | o Manutenzione del cimitero comunale | €15.877,00 |
| TOTALE | | € ...440.492,26 |

a fronte di un gettito di €. 82.000,00(**copertura 18,61%**);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

" il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

" il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

" il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni

inviata dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

" la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

" la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, la seguente aliquota della TASI per l'anno 2014 : **1 per mille su tutte le categorie di immobili**

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 4 e 7 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detrazioni per abitazione principale

a) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 4);

b) non sono previste riduzioni e/o detrazioni all'infuori di quelle già prestabilite per norma (art. 7

4) di stimare in €. 82.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

5) di stabilire in €. 440.492,26 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 7) di cui si riportano le risultanze finali:

| ND | SERVIZIO | COSTI TOTALI |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | o illuminazione pubblica; | € .159.217,33 |
| 2 | o sicurezza; | € . 66.073,00 |
| 3 | o manutenzione strade; | € ...129.829,97 |
| 4 | o manutenzione del verde e randagismo; | € ... 36.250,00 |
| 5 | o biblioteca; | € ... 12.744,96 |
| 6 | o attività culturali e manifestazioni; | € ... 20.500,00 |

| | | | |
|---------------|----------|---|-------------------------|
| 7 | o | Manutenzione del cimitero comunale | €15.877,00 |
| TOTALE | | | € ... 440.492,26 |

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Trasparenza
- 8) di chiedere l'immediata esecutività al fine di approvare entro i termini il Bilancio di previsione esercizio 2014

Il Responsabile del Servizio

F.to: Rag Antonia Nieddu

VERBALE

Dopo l'illustrazione dell'argomento da parte del Presidente chiede ed ottiene la parola il Consigliere Varrucchi Giovanni Maria il quale, pur ammettendo che la colpa non sia dell'Amministrazione, si dichiara contrario a qualsivoglia aumento che gravi sui cittadini.

Il Sindaco replica di essere altrettanto sfavorevole ma il dato è che bisogna trovare da qualche parte una cifra pari a 80.000 euro, dichiarandosi disponibile all'accoglimento di un eventuale emendamento da parte del Consigliere Varrucchi corredato dell'indicazione della copertura finanziaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano , 1 contrario (Consigliere Varrucchi Giovanni Maria) e 3 astenuti (Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Asara Giuseppe)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Quindi , con successiva separata votazione, con 7 voti favorevoli , 1 contrario (Consigliere Varrucchi Giovanni Maria) e 3 astenuti (Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Asara Giuseppe)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.

ATTESTA

- E' stata pubblicata in data 22-07-14, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 412 del registro (art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 22-07-14 al 06-08-14.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° 6400 di Prot (art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)**
- per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune (art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
